

COMUNE DI SUELLOPROVINCIA DI LECCOCodice ente 10677

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****DELIBERAZIONE N. 12****OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì undici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'esame del punto in oggetto risultano:

VALSECCHI GIACOMO A.	SINDACO	Presente
GALLI GIOVANNI	VICE SINDACO	Presente
VALSECCHI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
VALSECCHI ELISA	CONSIGLIERE	Assente
MAURI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
CASTAGNA MIRELLA	ASSESSORE	Presente
VALSECCHI MASSIMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CASTELNUOVO MICHELE PIO	CONSIGLIERE	Assente
RIGAMONTI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
VALSECCHI LISA	CONSIGLIERE	Assente
MANZONI DAMIANO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 6

Totale assenti 5

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Giulio Giraldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi Giacomo Angelo nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Valsecchi Giacomo Angelo

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale D.Lgs.82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Giulio Giraldi

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale D.Lgs.82/2005 e s.m.i

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

| xx | è dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000)

| | diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 21/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) **aliquota 4,00** per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) **aliquota 8,60** per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 21.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) **aliquota 1,00** per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) **aliquota 0,00** per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 286.500,00, al netto della quota di alimentazione del FSC.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00** [fino a 6] per mille (detrazione fino a €. 200,00 art.1, comma 749 Legge 160/2019)
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari **allo zero** [fino a 1] per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari **all'1,00** [fino a 2,5] per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari **all'8,6** [fino a 10,6] per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,6** [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari **allo zero** [fino a 10,6] per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari **all'8,6** [fino a 10,6] per mille.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio di riferimento e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, nonché in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dai n.6 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00 per mille, con detrazione di € 200,00** Art.1, comma 749 Legge 160/2019;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari **allo zero** per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari **all'1,00** per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari **all'8,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari **all'8,6** per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari **allo zero** per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari **all'8,6** per mille.

Di stabilire eccezionalmente per l'anno 2020 quale termine di scadenza per il versamento della 1 rata d'imposta il 30 settembre 2020, fatta eccezione degli immobili di categoria catastale "D".

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi per appello nominale dai n.6 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.